



Prov. n. 166/25

TRIBUNALE DI LECCE
PRESIDENZA

Oggetto: supplenza del G.O.P. dott. Raffaele Carluccio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce;

- letta la nota con la quale l'Ufficio del GdP di Lecce, ha comunicato la durata dell'impedimento del dott. Carluccio per motivi di salute fino al giorno 4.01.2026 (compreso) p.v.;
- considerato che, nelle more, è stata disposta l'immediata esecutività delle tabelle per l'ufficio in intestazione per il quadriennio 2026-2029 venendo a mutare anche le modalità di sostituzione del Giudice impedito;
- rilevato che le tabelle imporrebbero, in caso di "impedimento" superiore a trenta giorni ma inferiore a sei mesi, la sostituzione con altro Giudice dello stesso Ufficio o in caso di impossibilità di altro Ufficio dello stesso circondario ovvero con un G.O.P., confermato, in servizio presso il Tribunale secondo i criteri di cui all'art. 19 Circ. tab. 2026-2029;
- considerato, tuttavia, che l'organico dell'Ufficio vede una percentuale di scopertura pari al 50%, anche a seguito dell'avvenuto trasferimento di un altro Giudice di Pace a sede extra distretto, di talché la sostituzione con un Giudice del medesimo Ufficio non appare soluzione precorribile;
- ritenuto, altresì, di non potere sostituire il Giudice impedito con altro G.O. di un diverso Ufficio del Circondario in quanto pressoché tutti impegnati in supplenza presso altre sedi vacanti;
- ritenuto, infine, che non appare possibile neppure procedere ai sensi del disposto di cui all'art. 30 bis d.lgs. n. 116/2017 alla stregua degli impegni, da parte dei G.O. (confermati) in servizio presso il Tribunale, in correlazione con la realizzazione degli obiettivi del PNRR;
- posto che le tabelle prevedono il potere del Presidente del Tribunale di apportare le modifiche che meglio soddisfano le esigenze del caso concreto, trattandosi di evidente situazione di emergenza,

d i s p o n e

- 1) la sospensione delle nuove assegnazioni al dr. Carluccio per la durata dell'impedimento;
- 2) che la sostituzione avvenga secondo quanto indicato sub 2 del capitolo "Criteri di sostituzione dei giudici", e cioè:

"Impedimento temporaneo o assenza"

"In caso di impedimento del giudice a tenere udienza di convalida in materia di immigrazione il giudice impedito sarà sostituito dal G.O.P. di turno supplente."

- In caso di impedimento del G.O.P. impegnato in udienza, sia civile che penale, la sostituzione sarà effettuata dal Collega, disponibile, che immediatamente lo segue nel ruolo di anzianità; il magistrato impedito sarà sostituito da quello più anziano in ruolo e così via fino a risalire a quello di maggiore anzianità per poi riprendere la turnazione. Ciò al solo fine di disporre il rinvio dell'udienza ad altra data".

Con riferimento alle udienze civili il sottoscritto procederà direttamente a disporre il loro rinvio con autonomo decreto di differimento.

Alla trattazione degli affari aventi il carattere di particolare urgenza provvederà, su istanza della parte che vi ha interesse, a turno per ogni richiesta, il GOP più anziano in ruolo rispetto a quello da sostituire, e così via fino a risalire a quello di maggiore anzianità per poi riprendere la turnazione.

Si comunichi il presente provvedimento, che si dichiara immediatamente esecutivo alla stregua dell'urgenza a provvedere stante l'approssimarsi della celebrazione delle udienze già fissate, alla sezione autonoma del locale C.G. per il doveroso parere nonché al COA di Lecce e al Direttore della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce per l'ulteriore comunicazione ai GOP in servizio.

Lecce, 01.12.2025

Il Presidente

Antonio Del Coco

